

**CONVENZIONE TRA LA SOCIETA' DELLA SALUTE VAL DI CHIANA SENESE E L'ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO "ANTONIANO" CON SEDE IN MONTEPULCIANO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI ED EDUCATIVE A FAVORE DI MADRI CON BAMBINO E GESTANTI IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA'**

L'anno        questo dì        del mese di        in Montepulciano

**TRA**

la Società della Salute della Valdichiana, con sede in Montepulciano, Piazza Grande n,1 – codice fiscale 90017690521 e partita IVA 01294260524, nella persona del Legale Rappresentante Dott. Andrea Rossi, nato a Chianciano Terme il 29.06.1971,

**E**

l'Istituto Figlie del Divino Zelo "Antoniano", gestore della struttura "Casa d'accoglienza Mamma-bambino" con sede operativa in Montepulciano, Piazza S. Francesco, 2 e con sede legale in Roma, Circonvallazione Appia, nella persona di

**PREMESSO CHE**

-l'Istituto Figlie del Divino Zelo svolge da anni un ruolo nell'ambito territoriale della Val di Chiana fornendo risposte mirate a situazioni di gestanti e madri con figlio che si trovano in difficoltà psicologiche e sociali, assicurando altresì il necessario raccordo con i diversi soggetti istituzionali competenti;

-l'Istituto Figlie del Divino Zelo è gestore della struttura "Casa d'accoglienza Mamma-bambino" autorizzata, dal Comune di Montepulciano, a funzionare per n. 6 gestanti e/o madri con figlio ed ulteriori 2 posti riservati per le ammissioni di urgenza;

l'Istituto Figlie del Divino , ai sensi dell'art.12 c.1 della L.R.T. n.82/2009 e s.m.i., ha presentato al Comune di Montepulciano dichiarazione sostitutiva ai fini dell'accreditamento della struttura di cui trattasi;

-nel Piano Integrato di Salute 2009/2011 è inserito il Progetto "Sconfiggiamo Barbablù", finalizzato all'ascolto ed alla accoglienza di donne vittime di maltrattamento;

-nell'ambito di tale progetto, finalizzato, tra l'altro, ad una reale presa in carico delle situazioni di maltrattamenti, è da prevedere un'accoglienza temporanea della donna con figlio in una struttura adeguata;

-per svolgere i propri compiti l'Istituto Figlie del Divino Zelo mette a disposizione:

- 1) i locali le cui planimetrie sono conservate agli atti
- 2) il progetto educativo generale del servizio
- 3) la Carta dei Servizi

-nulla ostando al funzionamento del servizio residenziale le parti come sopra costituite

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**Art.1**

**Oggetto**

Nell'ambito della programmazione degli interventi socio assistenziali di tutela e protezione nei confronti di madri con bambino e gestanti in situazione di grave difficoltà, la Società della Salute si avvale della struttura "Casa d'accoglienza Mamma-bambino" per le prestazioni socio educative ed assistenziali secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

**Art. 2**

**Destinatari delle prestazioni**

1) La Società della Salute ammette a fruire delle prestazioni assistenziali oggetto della presente convenzione madri con bambino e/o gestanti in situazione di grave difficoltà, prioritariamente residenti nei Comuni della Zona Val di Chiana, individuati dal Servizio Sociale competente, secondo le procedure amministrative vigenti e le norme che regolano la competenza a sostenere

l'onere della retta.

2) La struttura potrà ospitare anche utenti residenti fuori dell'ambito territoriale della Val di Chiana, previa valutazione ed autorizzazione dei Responsabili U.F. Segretariato Sociale e Presidi Socio Sanitari e previa intesa formale con il Comune di residenza degli ospiti secondo le procedure amministrative vigenti e le norme che regolano la competenza a sostenere l'onere della retta

3) Per le donne straniere in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi al parto, comunque presenti nel territorio della Regione Toscana, valgono le disposizioni dell'art 5, comma 2, lettera a) della Legge RT n. 41/05"

4) La Società della Salute ammette a fruire temporaneamente delle prestazioni assistenziali oggetto della presente convenzione donne con figlio che siano state vittime di maltrattamenti, segnalate dal Servizio Sociale e/o dal Pronto Soccorso ed il cui inserimento in struttura riveste carattere di urgenza in quanto la permanenza presso il nucleo familiare di appartenenza risulti pregiudizievole per la loro incolumità. Per queste situazioni, l'inserimento potrà avere una durata massima di 7 giorni, in tale periodo verrà elaborato un Progetto Educativo Individuale personalizzato da realizzarsi in un più lungo periodo.

### **Articolo 3**

#### **Norme di Legge**

Il Servizio si impegna al pieno rispetto delle norme contenute nelle vigenti Leggi in materia ed all'attuazione della LR 41 del 24/2/2005 "Sistema Integrato di Interventi e Servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.

### **Articolo 4**

#### **Progetto educativo Generale**

L'Istituto Figlie del Divino Zelo, gestore della struttura "Casa d'accoglienza Mamma-bambino" definisce nel Progetto Educativo Generale la tipologia di servizio che svolge, in relazione ai bisogni presenti sul territorio ed alle indicazioni programmatiche della Società della Salute.

Tale Progetto precisa il tipo di utenza a cui la struttura si rivolge; delinea la natura dei bisogni e dei problemi per i quali interviene; definisce gli obiettivi educativi che persegue; determina la metodologia di lavoro ed il tipo di prestazioni offerte; precisa le modalità di rapporto con la comunità locale con i suoi servizi e le sue istituzioni; indica i criteri di regolamentazione della vita interna e prevede criteri e modalità per la formazione permanente del personale.

### **Articolo 5**

#### **Posti convenzionati**

I posti della struttura "Casa d'accoglienza Mamma-bambino" possono essere utilizzati dai Comuni della Val di Chiana nell'ambito della programmazione delle prestazioni socio-educative ed assistenziali destinate ai soggetti di cui al precedente articolo 2 nel limite della capacità ricettiva di cui all'atto di autorizzazione al funzionamento.

La struttura, in caso di disponibilità di posti, ha facoltà di accogliere madri con bambino e/o gestanti di altre zone limitrofe e/o provenienti dal territorio regionale e nazionale

### **Articolo 6**

#### **Ammissioni**

Le ammissioni degli utenti residenti nel territorio della Valdichiana avvengono, di norma, previo invio della proposta da parte dell'Assistente Sociale referente del caso, al Responsabile U.F. Segretariato Sociale che, congiuntamente al Responsabile U.F. Presidi, procede alla valutazione della proposta ed all'autorizzazione all'ingresso. Qualora la proposta venga accolta l'Assistente Sociale elaborerà, coinvolgendo, il Responsabile della Struttura, i familiari, il tutore/curatore e, se ritenuto opportuno altre figure professionali, un Progetto Educativo Individuale sul minore (PEI).

Le ammissioni degli utenti residenti fuori dell'ambito territoriale della Valdichiana avvengono con le modalità di cui all'art. 2, c.2.

Nelle situazioni di madri con figlio vittime di maltrattamenti, l'ammissione avviene su segnalazione del Servizio Sociale e/o del Pronto Soccorso o delle Forze dell'Ordine, secondo modalità esplicitate in uno specifico Protocollo d'Intesa.

## **Articolo 7**

### **Progetto Educativo Individuale e Individuazione delle responsabilità**

L'operatore, e nello specifico l'Assistente Sociale che ha la responsabilità della presa in carico del minore e del suo nucleo è tenuto a definire il Progetto Educativo Individuale personalizzato in collaborazione con il Responsabile e/o operatore della struttura coinvolgendo, se necessario, le figure professionali sociali/sanitarie, tenendo conto delle risorse istituzionali, personali, familiari di rete.

Gli operatori cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza sono tenuti ad effettuare verifiche sull'andamento del Progetto Educativo Individuale

## **Articolo 8**

### **Dimissioni**

Le dimissioni avvengono a seguito di valutazioni da parte dell'operatore responsabile della presa in carico e con il coinvolgimento del Responsabile della struttura e delle figure professionali sociali/sanitarie coinvolte sul caso, sul raggiungimento dell'obiettivo del Progetto Educativo.

Qualora sopraggiungano condizioni che rendano inattuabile il Progetto Educativo, il nucleo madre con figlio e/o la gestante possono essere dimessi previo reperimento di idonea soluzione alternativa. La dimissione dovrà avvenire previa valutazione congiunta fra gli operatori sociosanitari coinvolti e il Responsabile della struttura secondo modalità e tempi concordati e comunque garantendo la continuità assistenziale nei confronti degli utenti.

In caso di allontanamento non concordato o fuga l'Istituto è tenuto a notificarlo ai Servizi Sociali Territoriali che hanno disposto l'inserimento degli utenti suddetti.

## **Articolo 9**

### **Procedure Amministrative per le ammissioni e dimissioni**

Ammissioni – L'ammissione in struttura avverrà, di norma, previo provvedimento, da parte del Comune di residenza dell'ospite, in cui dovranno essere indicati la tipologia dell'intervento richiesto, il periodo autorizzato, l'operatore responsabile della presa in carico, l'importo della retta da corrispondere.

Dimissioni – Il Responsabile della struttura è tenuto a comunicare per scritto al Comune di residenza dell'ospite l'avvenuta dimissione entro il termine di n. 5 giorni dalla cessazione dell'inserimento. Analogamente la stessa comunicazione deve essere inoltrata in caso di allontanamento non concordato o fuga dalla struttura residenziale di accoglienza.

## **Articolo 10**

### **Prestazioni garantite all'utente**

L'Istituto Figlie del Divino Zelo si impegna ad assicurare al nucleo madre/minore e/o alla gestante le seguenti prestazioni:

a) alloggio e vitto secondo tabelle dietetiche approvate dalla A.USL. Questo consisterà in quattro pasti giornalieri così distribuiti:

- prima colazione
- pranzo
- merenda
- cena

b) uso della lavanderia interna per il vestiario personale secondo le regole interne della struttura;

c) riscaldamento, acqua calda e fredda, energia elettrica a disposizione di ogni singolo ospite;

d) aiuto nell'acquisizione di capacità relative alla cura e pulizia degli ambienti a disposizione dell'ospite;

e) interventi che favoriscano la vita comunitaria in ambiente affettivamente favorevole, tali da ricreare un ambiente di tipo familiare ed in grado di consentire rapporti validi all'interno e all'esterno della Comunità;

f) interventi di sostegno nelle attività quotidiane finalizzati alla realizzazione di un percorso verso l'autonomia e allo sviluppo delle capacità genitoriali;

- g) l'uso dei trasporti pubblici urbani;
- h) corredo personale di base al bisogno;
- i) accompagnamenti in vari luoghi nell'ambito del territorio comunale per motivi strettamente necessari;

#### **Articolo 11**

##### **Prestazioni di carattere strutturale**

Per quanto riguarda l'uso di ambienti, di servizi igienici, riscaldamento e fornitura di acqua calda, vitto, manutenzione e lavaggio biancheria sia ad uso personale e di vestiario sia ad uso corrente, la struttura deve ispirarsi alle esigenze proprie delle civili abitazioni adeguandole alle modalità organizzative necessarie al proprio funzionamento.

L'organizzazione degli spazi interni dovrà essere tale da garantire al nucleo madre/figlio e/o alla gestante il mantenimento e lo sviluppo di livelli di autonomia individuale. Tutti i locali, comprese le camere da letto dovranno essere adeguatamente arredati come luoghi di vita il più possibile simili a quelli di tipo familiare, proprio per ricreare un'organizzazione vicina a quella della famiglia e l' "effetto casa"

#### **Articolo 12**

##### **Prestazioni di carattere educativo**

L'Istituto, in accordo con l'Assistente Sociale competente, attuerà interventi di sostegno e preparazione alla maternità finalizzati allo sviluppo delle capacità genitoriali ed alla relazione con il figlio.

#### **Articolo 13**

##### **Tutela della salute**

I nuclei madre/figlio, le gestanti e le donne con figlio vittime di maltrattamenti inseriti nella struttura usufruiscono delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale, così come previsto dal Piano Sanitario Regionale.

Lo stato di salute degli ospiti è seguito, in base all'età, dai pediatri e/o medici di medicina generale, convenzionati.

Tutti gli interventi, attuati nei confronti della tutela della salute psico-fisica, dovranno essere registrati nella cartella personale degli ospiti.

#### **Articolo 14**

##### **Corrispettivi**

Per le prestazioni di cui alla presente convenzione l'Istituto Figlie del Divino Zelo riceverà un corrispettivo nella misura di seguito indicata e nelle forme e con le modalità stabilite nei successivi articoli.

La retta giornaliera per il periodo di 1 anno a partire dal 16/08/2011 è fissata in:

€62,00 per la madre ed €67,00 per il figlio

€65,00 per la gestante

Tale retta si intende onnicomprensiva di tutti i costi sostenuti dal Servizio per la gestione delle attività di cui alla presente convenzione e a fronte di un monte orario annuale di personale educativo, come previsto nel successivo art. 19.

Il Comune di residenza dell'ospite corrisponderà il rimborso delle spese sanitarie e delle spese amministrative per il rilascio e/o il rinnovo del permesso di soggiorno per gli utenti accolti dietro presentazione di idonei giustificativi di spesa da allegare ai documenti contabili mensili.

In caso di allontanamento della madre dalla struttura per motivi sanitari (necessità di cure presso ospedali) resta facoltà dell'Assistente Sociale stabilire eventuali prestazioni di supporto educativo individuale aggiuntivo (rispetto alle prestazioni di cui al successivo art.18) nell'ambito del Piano Educativo Individuale a favore del minore.

#### **Articolo 15**

##### **Modalità di pagamento**

IL pagamento delle quote rette per le madri con figlio e/o gestanti è a carico del Comune di residenza dell'ospite.

Il pagamento verrà effettuato entro 90 giorni dal ricevimento dei documenti contabili mensili

corredati dall'elenco delle presenze nel periodo di riferimento, debitamente firmato dal Responsabile della struttura ospitante.

## **Articolo 16**

### **Conservazione del posto**

Resta stabilito che ciascun ospite avrà diritto alla conservazione del posto, in caso di assenza per i seguenti motivi:

1. necessità di cure presso gli ospedali;
2. rientro in famiglia per periodi brevi, vacanze o festività (max. 15 giorni nel mese)
3. fuga (solamente per i primi 5 giorni).

Viene considerato assente l'ospite per il quale non viene erogato nessun servizio (di cui all'elenco dettagliato al precedente art. 10) da parte della Struttura nel corso della stessa giornata (0/24 h).

Per i casi sopra previsti, il Servizio percepirà la retta giornaliera nella misura ridotta al 70%.

Sarà invece riconosciuta la retta intera qualora l'assistenza presso l'ospedale rimanga a carico della struttura a seguito di formale comunicazione al Comune di residenza dell'ospite da parte del responsabile della stessa.

## **Articolo 17**

### **Copertura assicurativa**

Il Servizio è tenuto a garantire a favore degli ospiti apposita copertura assicurativa.

Nello specifico dovrà essere attivata idonea polizza per la responsabilità civile verso terzi degli utenti inseriti per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura nonché una polizza che copra eventuali danni arrecati dal personale dipendente o volontario agli ospiti della struttura.

## **Articolo 18**

### **Personale**

L'Istituto si avvale:

1. di personale educativo e di un sistema di prestazioni educative come specificati nel piano annuale di attività, e tali da garantire un livello di copertura del servizio corrispondente a bisogni caratterizzati, per la maggior parte, da elevata complessità e multi-problematicità, educativa, sociale, psicologica, culturale e relazionale.

Un adeguato livello di qualità è garantito dal rispetto del monte ore annuale di personale educativo di cui al Decreto Presidente G.R.T. n.15/R/2008

L'Istituto garantisce la sostituzione tempestiva degli operatori assenti nonché incontri periodici tra il personale educativo ed il coordinamento dello stesso

2. di volontari e operatori del servizio civile curandone l'inserimento nelle attività anche mediante adeguati interventi formativi. Dette figure non possono sostituire il personale educativo di cui al precedente punto.

## **Articolo 19**

### **Documentazione**

La struttura si impegna a predisporre e tenere un sistema di documentazione relativa al servizio, alla sua evoluzione, agli ospiti e alla organizzazione della vita comunitaria.

Il sistema informativo, costantemente aggiornato, raccoglie e conserva la documentazione riguardante:

il progetto del servizio, i suoi aggiornamenti periodici e ogni altro documento prodotto dalla comunità, utile alla memoria del servizio;

i dati quantitativi del servizio (flusso delle ammissioni e delle dimissioni, presenze giornaliere degli ospiti, presenze del personale);

il percorso personale di ogni soggetto ospitato (cartella personale) con particolare riferimento a:

1. documentazione d'ingresso: relazione sociale da parte dei servizi invianti, eventuale relazione psicologica, scheda sanitaria, provvedimenti dell'autorità giudiziaria, documenti amministrativi (documenti anagrafici; permesso di soggiorno; documento per

l'assistenza sanitaria, provvedimento di impegnativa di spesa da parte dell'Ente competente);

2. sintesi delle riunioni di valutazione dell'ammissione;
3. registrazioni sulla fase di osservazione dell'ospite;
4. progetto educativo individuale e suoi aggiornamenti;
5. registrazioni sull'osservazione dei rapporti con la famiglia;
6. sintesi delle riunioni per decidere le dimissioni;

le annotazioni sull'attività dell'educatore (diario giornaliero);

le riunioni del "gruppo di lavoro" (verbali);

i rapporti con i servizi del territorio, come documentati anche da verbali, verifiche.

## **Articolo 20**

### **Verifica**

Nel quadro di quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale in materia di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento delle strutture di accoglienza di tipo residenziale per madri con figlio e/o gestanti, la verifica delle prestazioni della struttura verrà effettuata dalla Commissione di Vigilanza e Controllo dell'A.USL.

## **Articolo 21**

### **Impegni del servizio residenziale**

L'Istituto Figlie del Divino Zelo si impegna ad attuare quanto previsto dal Piano annuale delle attività.

Ai fini della verifica delle attività realizzate, l'Istituto rimetterà alla Società della Salute una apposita relazione annuale, nella quale dovranno essere precisati i seguenti aspetti:

- Analisi del livello di corrispondenza delle attività realizzate rispetto agli obiettivi individuati nel Programma di attività annuale ed al rapporto con i servizi sociali del territorio;

Dati inerenti il bilancio finanziario consuntivo del servizio realizzato

L'Istituto si impegna altresì a collaborare con la Società della Salute per la raccolta dei dati relativi agli inserimenti effettuati ai fini della realizzazione di un sistema informativo.

## **Articolo 22**

### **Durata della convenzione, rinnovabilità e recesso**

La presente convenzione ha durata a decorrere dal 16.08.2011 fino al 15.08.2012.

Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo di preventiva disdetta.

L'atto convenzionale potrà essere rinnovato annualmente con espresso atto della Società della Salute previo accertamento della sussistenza di *ragioni di convenienza economica e di pubblico interesse*. Resta inteso che potranno, in fase di rinnovo, essere apportate modifiche e/o integrazioni al presente atto convenzionale in relazione all'introduzione di nuove norme e procedure amministrative, emanate anche dalla Regione Toscana, ed in linea con le scelte programmatiche e finanziarie della Società della Salute.

La Società della Salute si riserva, in qualsiasi momento, il diritto di recedere e/o risolvere il rapporto oggetto del presente atto in caso di sopravvenuti prevalenti motivi di interesse pubblico, giusta causa o disposizione di legge. La presente convenzione potrà altresì essere risolta per inadempimento parziale o totale agli impegni assunti con il presente atto.

## **Articolo 23**

### **Tutela della privacy**

L'Istituto Figlie del Divino Zelo dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D.lgs. 196/03.

## **Articolo 24**

### **Registrazione**

La presente convenzione verrà registrata in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente.

Le eventuali spese di bollo saranno a carico della struttura convenzionata.

#### **Articolo 25**

#### **Adempimenti ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13/08/2010 e modalità di riscossione dei corrispettivi del contratto**

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, l'Istituto Figlie del Divino Zelo si obbliga ad ottemperare a quanto previsto della Legge 136 del 13/08/2010. In particolare l'Istituto ha provveduto a comunicare gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche. Pertanto i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato presso \_\_\_\_\_ IBAN \_\_\_\_\_.

Nel caso in cui l'Istituto Figlie del Divino Zelo effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010.

#### **Articolo 26**

#### **Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni legislative e normative esistenti in materia.

Per eventuali controversie, in merito all'applicazione della presente convenzione, il Foro competente è quello di Montepulciano

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO  
"ANTONIANO"

Per la SOCIETA' DELLA SALUTE  
VAL DI CHIANA